



STATUTO
ANIMÒ casarifugio multispecie ODV

Preambolo

ANIMÒ casarifugio multispecie ODV nasce dalla convinzione che ogni forma di sfruttamento sia interconnessa e che nessuna società possa dirsi giusta finché costruisce il proprio benessere sulla subordinazione e sulla sofferenza di altri viventi.

Lo specismo – ovvero l'ideologia che legittima l'oppressione degli altri animali in base alla specie di appartenenza – è una delle strutture portanti del sistema antropocentrico e capitalista. Così come il sessismo, il razzismo, l'omolesbobitransfobia, l'abilismo e lo sfruttamento del lavoro, esso serve a mantenere rapporti di dominio, trasformando i corpi viventi in risorse, merci o strumenti di profitto. La violenza sistematica inflitta agli altri animali negli allevamenti, nei laboratori o nei circhi etc., non è che il riflesso di un modello economico, sociale e culturale che riduce tutto – esseri umani, animali non umani, ambiente – a oggetti da consumare.

Animò si colloca in una prospettiva antispecista politica e intersezionale, rifiutando la logica antropocentrica che pone l'essere umano al di sopra di tutte le altre forme di vita. Crediamo in una società orizzontale, basata su relazioni di solidarietà e rispetto reciproco, in cui nessun vivente debba essere oppresso o sfruttato per il vantaggio di altre categorie.

La casarifugio sarà uno spazio di liberazione: un luogo dove gli *altri animali* sottratti allo sfruttamento possano vivere liberati dalla violenza e dalle catene del profitto, e dove le persone possano incontrarsi, imparare, costruire pratiche collettive di contrasto al sistema capitalista e specista e di cura multispecie. Non solo un rifugio fisico, ma anche un punto di riferimento politico e culturale per diffondere un immaginario diverso, in cui la giustizia non riguarda soltanto i confini umani ma anzi questi vengono estesi a tutto il vivente.



Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede, Durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"ANIMÒ casarifugio multispecie ODV"**, in breve **"ANIMÒ ODV"**, da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Pescia (PT) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Art. 2 – Scopo, Finalità, Attività

L'Associazione ha come scopo:

- ❖ la promozione dell'antispecismo come strumento teorico e pratico per la liberazione degli *altri animali*, umana e della terra, riconoscendone la comune radice e la comune necessità;
- ❖ la tutela dei diritti in ambito di giustizia sociale, contro: specismo, sessismo, razzismo, omolesboboitransfobia, abilismo e sfruttamento del lavoro;
- ❖ la valorizzazione delle risorse naturali, la tutela dell'ecosistema, la promozione della biodiversità, la riscoperta dei valori della terra e di pratiche agricole sostenibili;
- ❖ l'accoglienza, la cura e la riabilitazione di *altri animali* sottratti a situazioni di sfruttamento (allevamenti, circhi, vivisezione, commercio, ecc.), garantendo loro una vita dignitosa e senza finalità produttive e la promozione della libertà degli *altri animali* contro qualunque forma di sfruttamento;
- ❖ la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questi temi.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie persone associate o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, lettere:

- e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli *altri animali* e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli individui consumatori e delle persone utenti alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende occuparsi di:

- ❖ creazione di un rifugio antispecista;
- ❖ accoglienza permanente e temporanea di *altri animali*; interventi contro l'abbandono e l'incuria, soccorrendo e affidando gli *altri animali* erranti, abbandonati o maltrattati presso persone che diano garanzie di buona convivenza e cure veterinarie;
- ❖ attività educative, laboratori, workshop, eventi ricreativi e culturali con finalità divulgativa: dell'antispecismo intersezionale come pratica di coabitazione tra i viventi senza alcun dominio umano, contro ogni forma di discriminazione e a favore della convivenza civile;
- ❖ visite guidate allo scopo di far conoscere le storie degli *altri animali* rifugiati;
- ❖ attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura dell'antispecismo;
- ❖ intervenire contro qualsiasi forma di maltrattamento animale, sia direttamente sia tramite le istituzioni e altre associazioni, ovvero tramite denunce e segnalazioni, oltre che costituendosi parte civile in eventuali giudizi penali a carico di soggetti responsabili di reati contro gli *altri animali* nonché dei reati ad essi correlati o connessi;
- ❖ avviare iniziative legali, giudiziali e stragiudiziali, quali diffide, esposti e querele, nonché ricorsi avverso provvedimenti amministrativi in violazione dei diritti degli *altri animali*.

Le attività associative verranno svolte autonomamente e in collaborazione con soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità, e saranno rivolte a tutta la collettività, con particolare attenzione alle persone giovani in ambito scolastico ed extrascolastico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.



L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 CTS, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con persone sostenitrici e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 3 – Ammissione e numero degli associati/e

Il numero delle persone associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La persona che intende essere ammessa come associata dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- ❖ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- ❖ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata alla persona interessata e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro delle persone associate.

L'Organo di amministrazione deve, **entro 60 giorni**, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla alle persone interessate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può **entro 60 giorni** dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di persona associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 – Diritti e obblighi di chi è associato/a.

Le persone associate hanno il diritto di:

- ❖ eleggere gli organi associativi;
- ❖ essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);

- ❖ essere informate sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ❖ concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- ❖ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione che deve metterli a disposizione **entro 30 giorni**.

Le persone associate hanno l'obbligo di:

- ❖ rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- ❖ versare la quota associativa (se prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato/a

La qualifica di persona associata si perde per morte, esclusione, recesso o decadenza automatica.

La persona associata che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere esclusa dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente alla persona associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La persona associata può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente alla persona associata. La dichiarazione di recesso ha effetto dal momento dell'arrivo della comunicazione all'Organo di amministrazione.

La persona associata può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa (se prevista) **entro il mese di giugno**.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Le persone associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- ❖ l'Assemblea;
- ❖ l'Organo di amministrazione (denominato Consiglio direttivo);
- ❖ l'Organo di controllo, ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Art. 7 – Assemblea dei Soci e delle socie.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro delle persone associate.

Ciascuna persona associata ha un voto.

Ciascuna persona associata può farsi rappresentare in Assemblea da un altro individuo associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna persona associata può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo email risultante dal libro delle persone associate. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle persone associate. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ❖ nomina e revoca gli individui componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ❖ approva il bilancio di esercizio;
- ❖ delibera sulla responsabilità degli individui componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ❖ delibera sull'esclusione delle persone associate;
- ❖ delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- ❖ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ❖ delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- ❖ delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ❖ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà delle persone associate, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle persone associate presenti, in proprio o per delega.

Le persone associate possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità della persona associata che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le persone amministratrici non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre: in prima convocazione la presenza di 2/3 delle persone associate, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione la presenza di 1/3 delle persone associate, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre: in prima convocazione la presenza di 3/4 delle persone associate, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti, in proprio o per delega; in seconda convocazione la presenza di 1/2 delle persone associate, in proprio o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti, in proprio o per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 delle persone associate, in proprio o per delega.

Art. 8 – Organo di Amministrazione.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- ❖ eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- ❖ nominare e revocare le cariche al proprio interno;
- ❖ formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- ❖ predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- ❖ predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- ❖ deliberare l'ammissione delle persone associate;
- ❖ deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle persone associate;
- ❖ stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- ❖ curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti.

Tutte le persone amministratrici sono scelte tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle persone componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza delle persone presenti.

Le persone amministratrici possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che



partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Il potere di rappresentanza attribuito alle persone amministratrici è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Presidente.

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il/la Presidente è eletta dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza delle persone presenti. Il/la Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza delle persone presenti.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il/la Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Le persone componenti dell'Organo di controllo, alle quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle persone componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le persone componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere alle persone amministratrici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Art. 13 – Divieto di Distribuzione degli Utili.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie persone associate, persone lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altre persone componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 – Risorse Economiche.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Art. 15 – Bilancio e Rendicontazione.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea **entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle diverse attività di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 16 - Libri e Registro

L'associazione deve tenere il:

- ❖ libro delle persone associate, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- ❖ registro delle persone volontarie, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;

- 
- ❖ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - ❖ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ❖ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 17 - Volontari/e

Volontarie sono quelle persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della casarifugio e degli *altri animali*, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività delle persone volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Le persone volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dalle persone volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 CTS.

Le persone volontarie sono assicurate contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 CTS.

La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 18 - Lavoratori/trici

L'associazione può assumere persone lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero delle persone lavoratrici impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle persone volontarie, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato delle persone associate o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 19 - Scioglimento.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe, senza distribuzione alle persone socie.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 22 – Principi Etici e Cura degli altri Animali.

Gli *altri animali* non devono essere utilizzati a fini produttivi. Viene garantito loro benessere, cure veterinarie, alimentazione adeguata e arricchimento ambientale.

Art. 23 – Provenienza e Accoglienza.

Gli *altri animali* possono provenire da sequestri, affidamenti, recuperi. In caso di affidamento da autorità giudiziarie, si seguono le modalità previste dalla legge.

Art. 24 – Fine vita / Eutanasia.

L'eutanasia è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e previo parere veterinario.

